

ferrovie, sta come sotto un incubo penoso da cui attende più sereno risveglio.

**PRESIDENTE.** Segue la interrogazione dell'onorevole Di Saluzzo, al ministro della guerra, « per conoscere il suo pensiero circa l'opportunità di abolire la carica permanente di presidente del Tribunale supremo di guerra e marina, delegandone le funzioni (in analogia a quanto si pratica per i tribunali militari) ad uno fra gli ufficiali generali residenti, per ragioni di altra carica, in Roma ».

Non essendo presente l'onorevole Di Saluzzo, questa interrogazione s'intende ritirata.

Segue quella dell'onorevole Nuvoloni, al ministro di grazia, giustizia e dei culti, « per sapere se non creda opportuno e doveroso abolire gli scrutini degli impiegati di segreteria e cancelleria presso le Corti d'appello, segnatamente in ordine alle classifiche di idoneità o meno a funzioni direttive, allo scopo di evitare immancabili diversità di apprezzamento e conseguenti ingiustizie che generano malcontento ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

**GALLINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti.** La interrogazione dell'onorevole Nuvoloni ha un carattere piuttosto dottrinale, poichè mira a conoscere se il Governo creda utile di sopprimere o di modificare il sistema di apprezzamento della condotta e delle attitudini dei funzionari di cancelleria e di segreteria.

Con la legge del 1865 non era dato alcun mezzo per verificare in modo positivo e diretto l'attitudine dei funzionari di cancelleria; perciò con la legge del 1902 si istituirono a questo scopo le Commissioni presso i distretti delle Corti di appello, ritenendosi allora, come si è sempre ritenuto, che non sia possibile ispirarsi a soli criteri di anzianità nella carriera di quattro o cinque mila funzionari sparsi in tutta Italia e che il ministro non può avere sott'occhio, ma debba aversi anche un sistema di selezione.

Queste Commissioni hanno funzionato abbastanza bene e ad alcuni difetti che si erano verificati, poichè nulla vi è di perfetto a questo mondo, si cercò di riparare prima con la legge del 1907, poi con quella del 1911.

Queste diverse leggi hanno messo il Ministero in condizioni di dare un giudizio attendibile sulla condotta e sull'attitudine

dei funzionari, e se l'ultima legge, la quale ha disposto che chiunque abbia funzioni direttive vada a dirigere un ufficio con l'intendimento che buoni funzionari sappiano a tali funzioni abituarsi, ha creato delle disparità o meglio delle inconseguenze, ad esse si sta, in certo qual modo, riparando poichè è dinanzi al Parlamento una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, che forse potrebbe essere discussa prima delle vacanze, con la quale si intende di limitare queste conseguenze dirette ed un poco urtanti della legge del 1911, che vuole che tutti i funzionari atti vadano a dirigere un ufficio. Quindi è questione di modo e di forma. Ma il collega Nuvoloni consentirà con me che abolire, come egli domanda, le Commissioni distrettuali significherebbe togliere al Governo ogni mezzo, ogni via per giudicare i suoi funzionari.

Spero che il collega Nuvoloni si persuaderà di questa verità e si dichiarerà soddisfatto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Nuvoloni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**NUVOLONI.** Dichiaro subito che il mio scopo non è quello di sopprimere le Commissioni distrettuali: esse restino ed emettano i loro giudizi sui funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dicano se sono promovibili, per merito o per anzianità, facendo salvo però ai funzionari il diritto di reclamo.

Mio intendimento e desiderio sarebbe quello di veder abolito il giudizio di tali Commissioni sulla capacità o meno degli impiegati a dirigere uffici. E ciò desidero per evitare stridenti diversità di apprezzamento che generano ingiustizie patenti e malcontento giustificato. È vero che la legge del 1865 nulla diceva circa il modo di classificare questi funzionari. Fu savio provvedimento quello inserito nella legge del 1902, in virtù di cui furono istituite Commissioni distrettuali col mandato di classificare i funzionari delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie. Senonchè colla legge del 1911 si vollero evitare gli inconvenienti che si erano lamentati e che si erano verificati con l'applicazione del 1902 ed invece di evitarli furono aggravati.

Difatti la disposizione dell'articolo 9 della legge 13 luglio 1911 in virtù della quale i posti di cancelliere di pretura, di tribunale, di Corte d'appello, di segretario di regia procura o di procura generale, non possono essere conferiti ai funzionari che non abbiano ottenuta la dichiarazione di essere idonei